

INFORTUNI BREVI: OBBLIGO DI SEGNALAZIONE ALL'INAIL



Nuovo obbligo di comunicazione per infortuni di un solo giorno

A partire dal 12 ottobre 2017, a norma dell'articolo 18, D.Lgs. 81/2008 (come differito dal decreto Milleproroghe), il datore di lavoro è obbligato a comunicare all'Inail, ai fini statistici e informativi, gli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, tramite i servizi telematici dell'Istituto, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

Tale denuncia, qualora l'assenza dovesse prolungarsi oltre i tre giorni, deve essere integrata con i dati retributivi utili a fini assicurativi.

PIATTAFORMA INAIL

Con la circolare n. 42/17 l'Inail ha reso disponibile ai datori di lavoro assicurati all'Istituto e ai datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, nonché ai loro intermediari, il nuovo servizio telematico "Comunicazione di infortunio" quale esclusivo strumento volto a inviare, per fini statistici e informativi, la comunicazione di infortunio occorso ai propri dipendenti nonché ai soggetti a essi equiparati.

Per accedere alla procedura è necessario collegarsi al sito internet dell'Istituto al link di seguito riportato:
<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-dellaprevenzione/comunicazione-infotunio.html>.

La username e la password per accedere alla nuova procedura Inail sono le medesime utilizzate per le ordinarie denunce di infortunio.

ISTRUZIONI PER I LAVORATORI

Il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

In tal modo potrà assolvere all'obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità.

Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.

SANZIONI

Si segnala che sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto del nuovo obbligo: **per l'omissione o il ritardo nella comunicazione di un evento superiore a un giorno, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di 548 a un massimo di 1.972,80 euro**, aumentati a 1.096 e 4.932 euro se l'infrazione riguarda un evento di durata superiore a 3 giorni.

L'ufficio Paghe di Confartigianato rimane a disposizione per eventuali chiarimenti